Contratto per verifiche periodiche e straordinarie (DPR 162/99)

§ 1. Proprietario (CLIENTE)

Ragione Sociale: _____

Indirizzo: _____ CAP: cap _____ Località: _____ Prov.: _____

P.IVA: _____ C.F.: _____

Tel.: _____ Fax: _____ Cellulare: _____

E-mail: _____ PEC: _____

§ 2. Legale Rappresentante (Destinazione fatture ed invio comunicazioni) ☐ Vedi l'indirizzo del § 1

Legale Rappresentante: _____ - Ragione sociale: _____

Indirizzo: _____ CAP: _____ Località: _____ Prov.: ____

Tel.: _____ Fax: _____ Cellulare: _____

E-mail: _____ PEC: _____

§ 3. Modalità di pagamento

Gli impianti e gli importi unitari delle relative verifiche periodiche sono indicati nel successivo §5. Il pagamento verrà effettuato a presentazione fattura, mediante ☐ Bonifico Bancario - ☐ versamento in CC Postale

§ 4. Note e/o altre condizioni contrattuali particolari convenute

_____

_____

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Art. 1 Vantaggi delle verifiche periodiche e straordinarie. CERTIFICAZIONI svolge, per conto del Proprietario, la verifica periodica dell'impianto con cadenza biennale come previsto dal DPR 162/99, art. 13, sarà inoltre cura di CERTIFICAZIONI tenere aggiornato lo scadenziario delle verifiche periodiche.

Art. 2 Oggetto dell'incarico. Con la presente il CLIENTE, in qualità di proprietario degli impianti identificati nel presente contratto, conferisce a CERTIFICAZIONI l'incarico per procedere alla effettuazione delle verifiche periodiche ed alle eventuali verifiche straordinarie nei casi previsti dalla legge.

2.1 Verifiche periodiche Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle non conformità eventualmente riportate in precedenti verifiche.

2.2 Verifiche straordinarie Le eventuali verifiche straordinarie verranno eseguite solo nei casi previsti dalla legge e/o a seguito di comunicazione.

2.3 Servizi esclusi Il corrispettivo indicato non comprende i servizi e le prestazioni non espressamente indicate nel presente contratto.

Art. 3 Obbligazioni assunte da CERTIFICAZIONI.

CERTIFICAZIONI eseguirà le attività oggetto del presente contratto a regola d'arte. La fornitura dei servizi di cui all'art. 2, deve essere intesa quale obbligazione di mezzi, con esclusione di qualsivoglia obbligazione di risultato. Ogni verifica è eseguita da personale specificatamente abilitato da CERTIFICAZIONI con strumentazione idonea e tarata per lo scopo. Non sarà addebitata nessuna spesa chilometrica né per la gestione delle scadenze relative alle verifiche. CERTIFICAZIONI concorda la data di effettuazione della verifica periodica con il manutentore e la comunica al CLIENTE. L'importo della verifica è comprensivo anche degli oneri relativi alla sicurezza che sono pari all'1%.

Art. 4 Obbligazioni assunte dal Cliente.

4.1. Il CLIENTE mette a disposizione di CERTIFICAZIONI i documenti necessari alla verifica.

4.2. Il CLIENTE mette a disposizione di CERTIFICAZIONI i mezzi e gli aiuti indispensabili per l'accesso all'impianto e designa il personale di accompagnamento che sia autorizzato a mantenere l'impianto disponibile per tutta la durata della verifica, abilitato alla conduzione dell'impianto e che sia competente per effettuare le manovre richieste.

4.3. Il CLIENTE tiene informata CERTIFICAZIONI di qualsiasi guasto, riparazione o modifica significativa subita dall'impianto e/o dall'ambiente in cui è installato.

4.4. Il CLIENTE comunica a CERTIFICAZIONI l'eventuale variazione del manutentore e/o del Proprietario e/o del legale rappresentante.

4.5. In caso di sostituzione dell'impianto con un impianto nuovo, il contratto si intende automaticamente trasferito al nuovo impianto senza ulteriori formalità.

4.6. Il CLIENTE acconsente a che gli ispettori dell'ente di accreditamento possano svolgere verifiche in accompagnamento presso le proprie sedi, secondo le modalità previste dal servizio offerto, al fine di valutare l'operato della stessa CERTIFICAZIONI.

Art. 5 Esclusività dell'incarico. Il CLIENTE dichiara di affidare in via esclusiva a CERTIFICAZIONI l'incarico per le verifiche periodiche e/o straordinarie.

Art. 6 Messa in esercizio dell'impianto. Il CLIENTE dichiara di essere in possesso di idoneo titolo che legittima la messa in esercizio dell'ascensore (cfr. DPR 162/99, art. 12.5).

Art. 7 Corrispettivi e pagamenti

7.1 Corrispettivo della Verifica periodica Quale corrispettivo di ogni verifica periodica effettuata, e considerato l'art. 12, il CLIENTE pagherà a CERTIFICAZIONI gli importi indicati nel §4 del presente contratto. Il costo della verifica sarà addebitato al CLIENTE anche qualora gli interventi richiesti non potessero essere effettuati a causa della impossibilità di accedere ai locali del CLIENTE durante il normale orario di lavoro e/o a causa dell'indisponibilità dell'impianto o della documentazione.

7.2 Corrispettivo della Verifica straordinaria Stante la grande varietà degli interventi possibili, il corrispettivo delle verifiche

straordinarie non può essere predeterminato ma verrà stabilito di volta in volta sulla base del listino valido.

7.3 Aggiornamento dei prezzi Il corrispettivo per la prestazione potrà essere adeguato automaticamente da CERTIFICAZIONI secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta rispetto al primo intervento.

7.4 Modalità e termini di pagamento Il corrispettivo dovrà essere corrisposto a CERTIFICAZIONI nei modi e nei termini scelti dal CLIENTE ed indicati nel § 4 del presente contratto.

7.5 Ritardo nei pagamenti Il mancato pagamento dei corrispettivi nei termini sopra indicati darà facoltà a CERTIFICAZIONI di sospendere la fornitura dei Servizi fino a quando il CLIENTE non provveda al pagamento dovuto. In caso di ritardo nei pagamenti, CERTIFICAZIONI si riserva di applicare gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002 e di recuperare tutte le spese sostenute per il recupero del credito ai prezzi indicati nel Listino Generale di CERTIFICAZIONI applicabile.

7.6 Giorni ed orari delle verifiche Le verifiche vengono svolte in giorni feriali, dal lunedì al venerdì, fra le ore 08,00 e le ore 18,00.

Art. 8 Oneri fiscali. L'importo della verifica periodica è indicato al netto di qualsiasi tassa, imposta o contributo. Qualsiasi tassa, imposta o contributo comunque gravante sul presente contratto, sui corrispettivi o sulle prestazioni in esso previste sarà a carico del CLIENTE, ad esclusione delle imposte sul reddito dovute da CERTIFICAZIONI.

Art. 9 Forza maggiore. In tutti i casi di forza maggiore le parti non saranno responsabili per inadempimento del presente contratto. In caso di sospensione, revoca o mancata conferma e/o rinnovo da parte delle Autorità competenti delle autorizzazioni necessarie a CERTIFICAZIONI per lo svolgimento dell'attività, il presente contratto rimarrà sospeso per novanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine il contratto potrà essere dichiarato risolto senza oneri e/o penalità per CERTIFICAZIONI.

Art. 10 Durata dell'incarico. Il presente contratto viene sottoscritto per l'esecuzione di un minimo di 2 (due) verifiche periodiche per una durata di 4 (quattro) anni e si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo ed un uguale numero di verifiche salvo disdetta scritta da comunicarsi alla sede legale della controparte, mediante raccomandata A/R, entro 180 giorni dalla scadenza.

Art. 11 Recesso. Ciascuna parte potrà recedere dal presente Contratto, con un preavviso di almeno 60 giorni da comunicarsi alla sede legale della controparte mediante raccomandata A/R, corrispondendo all'altra parte, per ogni impianto e per ogni verifica periodica ancora da effettuare, un corrispettivo pari al 50% dell'importo indicato nel contratto con un minimo di 60 euro per impianto e per verifica.

Art. 12 Risoluzione. CERTIFICAZIONI ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto mediante semplice comunicazione in caso di inadempienza del CLIENTE alle obbligazioni previste all'art. 7 o per mancato pagamento, trascorsi sette giorni dalla costituzione in mora.

Art. 13 Dovere di riservatezza. Le parti si impegnano a non divulgare e a non utilizzare a fini extracontrattuali, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, i segreti tecnici, commerciali e/o aziendali nonché le notizie e le informazioni riservate di cui abbiano avuto conoscenza in relazione alla esecuzione del presente contratto. Resta inteso che ciascuna parte sarà considerata responsabile per ogni danno che dovesse derivare all'altra da comportamenti non conformi al dovere di riservatezza.

Art. 14 Modificazioni. Eventuali modificazioni o integrazioni del presente contratto dovranno essere effettuate di comune accordo delle parti e fatte in forma scritta.

Art. 15 Divieto di cessione del contratto. Nessuna parte potrà cedere a terzi il presente contratto, salvo espresso consenso scritto del Ceduto.

Art. 16 Regolamento delle attività ispettive. Sul sito di Certificazioni (www.certificazioni.it) è disponibile il documento PC041 "Regolamento esterno per le attività ispettive disciplinate dal DPR 162/99" che regolamenta dettagliatamente l'attività ispettiva svolta.

Art. 17 Foro esclusivo. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa alpresente contratto sarà deferita esclusivamente alla competenza del Foro di Bologna, salvo il caso in cui il CLIENTE rivesta la veste di consumatore.

_____,
località e data

_____,
località e data

timbro e firma **(CERTIFICAZIONI S.R.L.)**

timbro e firma **(il Cliente)**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma II e 1342 del codice civile, la parte dichiara di approvare espressamente il contenuto delle clausole seguenti: art. 3 (Obbligazioni assunte da CERTIFICAZIONI); art. 4 (Obbligazioni assunte dal Cliente); art. 5 (Esclusività dell'incarico); art. 6 (-Messa in esercizio dell'impianto); art. 7.1 (Corrispettivo della Verifica periodica); art. 7.5 (Ritardo dei pagamenti); art. 8 (Oneri fiscali); art. 9 (Forza maggiore); art. 10 (Durata dell'incarico); art. 11 (Recesso); art. 12 (Risoluzione); art. 13 (Dovere di riservatezza); art. 15 (Divieto di cessione del contratto), Art. 16 (Regolamento delle attività ispettive) e art. 17 (Foro esclusivo) riportate nelle Condizioni Generali.

_____,
località e data

_____,
località e data

timbro e firma **(CERTIFICAZIONI S.R.L.)**

timbro e firma **(il Cliente)**

Riesame del contratto (riservato a CERTIFICAZIONI)

- ☐ Anagrafica completa Proprietario
- ☐ Anagrafica completa del L.R.
- ☐ Identificazione completa impianto
- ☐ Costo e Pagamento
- ☐ Caratteristiche dell'impianto
- ☐ Caratteristiche speciali
- ☐ Sottoscrizione Contratto
- ☐ Sottoscrizione Condizioni Generali
- ☐ Sottoscrizione Clausole particolari
- ☐ Registrazione in SG3
- ☐ Assegnazione Codice

Data _____

Firma _____

§ 5. Identificazione degli impianti e costo unitario di ogni verifica periodica

N°	Installatore Numero di fabbricazione Matricola	Tipo Fermate Portata (kg)	Manutentore Data Controllo[1]	Indirizzo Località CAP Prov	Importo
1	_____ _____ _____	F = ____ P = _____	_____	_____ _____ _____ ____	
2	_____ _____ _____	F = ____ P = _____	_____	_____ _____ _____ ____	
3	_____ _____ _____	F = ____ P = _____	_____	_____ _____ _____ ____	
4	_____ _____ _____	F = ____ P = _____	_____	_____ _____ _____ ____	
5	_____ _____ _____	F = ____ P = _____	_____	_____ _____ _____ ____	
6	_____ _____ _____	F = ____ P = _____	_____	_____ _____ _____ ____	
7	_____ _____ _____	F = ____ P = _____	_____	_____ _____ _____ ____	
8	_____ _____ _____	F = ____ P = _____	_____	_____ _____ _____ ____	
9	_____ _____ _____	F = ____ P = _____	_____	_____ _____ _____ ____	
10	_____ _____ _____	F = ____ P = _____	_____	_____ _____ _____ ____	
				TOTALE [€], IVA esclusa	

_____,
località e data

_____
timbro e firma **(CERTIFICAZIONI S.R.L.)**

_____,
località e data

_____
timbro e firma **(il Cliente)**

1: Data della Dichiarazione CE di Conformità o dell'ultima verifica documentata